Regolamento Assemblee parrocchiali 2026

TITOLO I – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

ART. 1

L'Assemblea parrocchiale è convocata dal Presidente parrocchiale, almeno 15 giorni prima della data stabilita, allo scopo di fare verifica del triennio trascorso, indicare le linee programmatiche di quello successivo, eleggere il nuovo Consiglio parrocchiale, nonché i rappresentanti dell'associazione parrocchiale all'Assemblea diocesana.

A tal fine il Consiglio parrocchiale nella sua ultima riunione prima dell'Assemblea:

- fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea parrocchiale, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori;
- salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, stabilisce il numero dei consiglieri da eleggere nel numero minimo di 4, ripartiti – salvo casi di impossibilità, comunicati e ratificati dalla Presidenza diocesana - in egual numero tra giovani e adulti.
- nomina il Presidente della Commissione Elettorale;
- stabilisce il numero dei membri della Commissione Elettorale, nonché il numero dei seggi (per ogni seggio almeno due scrutatori);
- trasmette alla Commissione elettorale un elenco degli educatori ACR maggiorenni eleggibili come delegati all'assemblea diocesana;
- determina le modalità di svolgimento dell'Assemblea nel rispetto della normativa nazionale e diocesana.

La data dell'assemblea, insieme alla proposta sul numero minimo di consiglieri e loro suddivisione tra giovani e adulti, deve essere comunicata entro il 4 ottobre 2026 tramite un'e-mail all'indirizzo segreteria@azionecattolicacosenza.it.

TITOLO II - PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

ART. 2

Ai sensi dell'art. 6.7 dell'Atto Normativo Diocesano, all'Assemblea parrocchiale partecipano con diritto di voto tutti gli aderenti di età superiore ai 14 anni in regola con la più recente raccolta di adesioni.
I bambini e ragazzi vengono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione; in occasione delle deliberazioni, essi sono rappresentati dai loro educatori.
All'Assemblea partecipano gli Assistenti, senza diritto di voto ma con diritto di parola.

ART. 3

All'Assemblea parrocchiale elettiva partecipa il Presidente diocesano o un suo delegato.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

ART. 4

Gli Organi dell'Assemblea sono:
1. Il Presidente dell'Assemblea;
2. La Commissione Elettorale.

ART. 5

Il Presidente dell'Assemblea Ordinaria è il Presidente parrocchiale.
Compito del Presidente è convocare, aprire, chiudere e regolare i lavori dell'Assemblea parrocchiale.

ART. 6

La Commissione Elettorale è composta da un presidente e da un numero di membri congruo proposti dal Consiglio parrocchiale e ratificati dall'Assemblea.
È compito della Commissione Elettorale:

- predisporre tutto il necessario per le operazioni di voto;
- verbalizzare gli atti assembleari;
- comunicare le modalità di voto e i seggi;

- curare le operazioni di raccolta di voto e lo scrutinio.

TITOLO IV – LAVORI DELL'ASSEMBLEA

ART. 7

L'Assemblea parrocchiale è validamente costituita se è presente la metà più uno degli aventi diritto di voto. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale, l'assemblea si aggiorna dopo un'ora rispetto all'orario della convocazione e le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

ART. 8

Le Assemblee parrocchiali elettive si svolgeranno, ordinariamente, dal 15 settembre all'8 dicembre 2026.

TITOLO V – SEGGIO ELETTORALE

ART. 9

La Commissione Elettorale allestisce i seggi, come stabilito dal Consiglio parrocchiale, tenendo in conto che si procede a due distinte consultazioni: una per l'elezione del Consiglio parrocchiale e l'altra per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea diocesana.

ART. 10

Nei luoghi dove si svolgeranno le operazioni di voto vengono affisse le liste dei soci eleggibili come consigliere parrocchiale e come rappresentante all'Assemblea diocesana.

ART. 11

In ciascun seggio sono presenti:

- due urne, una per le schede del Consiglio parrocchiale ed una per le schede per i rappresentanti all'Assemblea diocesana;
- una copia dell'elenco dei soci votanti;
- due copie dell'elenco, con griglia per lo spoglio, dei soci eleggibili come consiglieri parrocchiali;
- due copie dell'elenco, con griglia per lo spoglio, dei soci e degli educatori ACR eleggibili come rappresentanti all'Assemblea diocesana;
- una copia dello Statuto Nazionale dell'Azione Cattolica, del Regolamento Nazionale, dell'Atto Normativo Diocesano e del presente regolamento.

ART. 12

Il seggio elettorale ha il compito di:

- validare tante schede quanti sono gli aventi diritto al voto sia per l'elezione del Consiglio parrocchiale che per quella dei rappresentanti all'Assemblea diocesana;
- preparare la postazione di voto;
- consegnare a ciascun socio votante, all'atto della presentazione al seggio, due schede, una per l'elezione del Consiglio parrocchiale e una per l'elezione dei rappresentanti all'Assemblea diocesana.

ART. 13

Gli elettori con impossibilità fisica a raggiungere il seggio devono far pervenire al Presidente una richiesta per votare presso il proprio domicilio. Il voto viene raccolto dal presidente del seggio o da un suo delegato durante le ore in cui è aperta la votazione. Il presidente del seggio cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore. Le schede votate sono raccolte in busta chiusa, custodite dal presidente o suo delegato, e riportate immediatamente presso il seggio per essere immesse nell'urna.

TITOLO VI – OPERAZIONI DI VOTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE

ART. 14

La votazione avviene a scrutinio segreto e il voto si esprime indicando cognome e nome del socio votato.
In caso di omonimia tra i soci si dovrà indicare un ulteriore elemento distintivo (età o anno di nascita).
In sede di scrutinio è sempre tutelata la volontà dell'elettore. In caso di incertezza nel decifrare l'intenzione di voto, viene annullata solo la singola preferenza e non la scheda intera.

ART. 15

Ogni socio con diritto di voto partecipa alle votazioni esprimendo un numero di preferenze non superiore ai 2/3 dei componenti il Consiglio parrocchiale da eleggere, con le approssimazioni come da allegata tabella:

4 membri da eleggere	2 preferenze
6 membri da eleggere	4 preferenze
8 membri da eleggere	5 preferenze
10 membri da eleggere	6 preferenze
12 membri da eleggere	8 preferenze

ART. 16

Possono votare tutti gli aderenti che siano in regola con gli adempimenti associativi ed abbiano compiuto il 14° anno di età. Il diritto di voto non può essere delegato. Tutti gli aventi diritto voteranno congiuntamente per eleggere tutti i componenti elettivi del Consiglio.
Sono eleggibili tutti i soci, purché abbiano compiuto il 18° anno di età alla data dell'Assemblea, siano in regola con gli adempimenti associativi e non si trovino in condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 2.6 dell'Atto normativo diocesano[1].

ART. 17

Le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla votazione ed allo spoglio sono risolte in prima istanza dal seggio elettorale. Il seggio dovrà riportare nel verbale i motivi dei ricorsi e le decisioni adottate in merito.
Se il ricorrente non sarà soddisfatto della decisione del seggio, potrà chiedere alla Presidenza Diocesana di A.C. - con una memoria scritta entro 3 giorni dalla votazione - di adottare le determinazioni del caso.
La Presidenza Diocesana accetta i risultati della votazione parrocchiale con riserva in attesa di decidere sui fatti contestati.

ART. 18

Al termine dell'orario previsto per la votazione, o ove si accerti che tutti gli aventi diritto al voto abbiano espresso la loro preferenza, si procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
Il presidente della Commissione Elettorale proclama i risultati e redige i verbali.
In caso di parità di preferenze è dichiarato eletto il socio più anziano di età.

TITOLO VII – OPERAZIONI DI VOTO DEI RAPPRESENTANTI ALL'ASSEMBLEA DIOCESANA

ART. 19

La Commissione Elettorale, ricevuto il modello della scheda dalla Presidenza Diocesana di A.C., dovrà prima di fotocopiare la scheda, annullare le righe relative ai settori (adulti e giovani) e articolazione A.C.R. non presenti nell'Associazione parrocchiale.

[1] "Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente dei consigli (diocesani e parrocchiale) sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di Governo, con il mandato nei consigli comunali, provinciali, regionali, con incarichi di sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di presidente di circoscrizioni comunali. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati a incarichi direttivi o a incarichi di componenti dei consigli."

ART. 20
La votazione avviene a scrutinio segreto e il voto si esprime indicando cognome e nome del socio.
In caso di omonimia tra i soci si dovrà indicare un ulteriore elemento distintivo (età o anno di nascita).
In sede di scrutinio è sempre tutelata la volontà dell'elettore. In caso di incertezza nel decifrare l'intenzione di voto, viene annullata solo la singola preferenza e non la scheda intera.

ART. 21
Possono votare tutti gli aderenti che siano in regola con gli adempimenti associativi ed abbiano compiuto il 14° anno di età.

ART. 22
Sono eleggibili tutti i soci, purché abbiano compiuto il 18° anno di età alla data dell'assemblea e siano in regola con gli adempimenti associativi. Ogni votante esprime una preferenza per ogni settore o articolazione presente nell'Associazione parrocchiale (Adulti, Giovani, A.C.R.). A tal fine le liste degli eleggibili sono tre: una comprendente i soci adulti; una comprendente i soci giovani (maggiorenni); una comprendente i soci (maggiorenni) che siano educatori A.C.R.

ART. 23
Le contestazioni che dovessero sorgere in merito alla votazione ed allo spoglio sono risolte in prima istanza dal seggio elettorale. Il seggio dovrà riportare nel verbale i motivi dei ricorsi e le decisioni adottate in merito.
Se il ricorrente non sarà soddisfatto della decisione del seggio, potrà chiedere alla Presidenza Diocesana di A.C. - con una memoria scritta entro 3 giorni dalla votazione - di adottare le determinazioni del caso.
La Presidenza Diocesana accetta i risultati della votazione parrocchiale con riserva in attesa di decidere sui fatti contestati.

ART. 24
Al termine dell'orario previsto per la votazione, o ove si accerti che tutti gli aventi diritto al voto abbiano espresso la loro preferenza, si procede allo spoglio delle schede. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
Il presidente della Commissione Elettorale proclama i risultati e redige i verbali.
In caso di parità di preferenze è dichiarato eletto il socio più anziano di età.
Risulteranno eletti coloro che, nelle liste di settore o dell'articolazione dell'A.C.R., avranno raggiunto il maggior numero di preferenze. I voti ottenuti in liste diverse non sono cumulabili.
Nell'eventualità in cui un adulto o un giovane fosse anche educatore A.C.R. e dovesse essere eletto sia come rappresentante all'Assemblea Diocesana per il settore di appartenenza sia per l'A.C.R., prevarrà l'elezione nella lista in cui ha ottenuto più voti. In caso di parità di voti prevarrà il settore di appartenenza.

ART. 25
Il diritto di voto è personale e non può essere delegato. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea diocesana da parte di un delegato, per malattia o motivi gravi, l'assente è sostituito con il primo dei non eletti riferito al settore/articolazione di elezione, come risultante dal verbale dell'Assemblea parrocchiale.
L'assenza deve essere comunicata almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea dal Presidente parrocchiale tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@azionecattolicacosenza.it, oppure all'apertura dell'Assemblea direttamente alla Commissione verifica poteri, con dichiarazione scritta del Presidente parrocchiale.

TITOLO VIII – OPERAZIONI POST VOTO
ART. 26
Al termine delle operazioni elettorali il Presidente della Commissione Elettorale deve:
- proclamare gli eletti al Consiglio parrocchiale;
- proclamare gli eletti come delegati all' Assemblea diocesana;
- redigere il verbale a fine dello scrutinio e l'elenco completo con le preferenze anche per i non eletti;
- consegnare al Presidente parrocchiale tutta la documentazione di voto.

ART. 27

Il Presidente parrocchiale procede a convocare il nuovo Consiglio Parrocchiale, non prima di 5 giorni dopo l'assemblea e comunque non oltre 15 giorni successivi, per la designazione del nuovo Presidente parrocchiale, a mezzo di elezione, ai sensi dell'art. 2.5 dell'Atto normativo diocesano.

TITOLO IX – CONSIGLIO PARROCCHIALE NEOELETTO

ART. 28

Il Consiglio parrocchiale eletto, nella sua prima riunione presieduta dal Presidente parrocchiale uscente con diritto di voto, alla presenza del Presidente diocesano o di un suo delegato vota, a scrutinio segreto, la persona da proporre al Vescovo per la nomina a Presidente parrocchiale.

A tal fine:

- possono essere eletti soci che aderiscono all'A.C. da almeno 3 anni in quella stessa associazione parrocchiale o ATB, con deroga per le associazioni parrocchiali o ATB che aderiscono da meno di 3 anni;
- non possono essere eletti soci che hanno già espletato due mandati consecutivi negli ultimi due trienni;
- nel caso venga proposto come presidente un socio che negli ultimi due trienni abbia svolto due mandati non completi, tale proposta deve essere ratificata da una delibera della presidenza diocesana.

Per la designazione del Presidente ogni consigliere indica, a scrutinio segreto, il nominativo (non necessariamente un consigliere eletto) che vuole proporre come Presidente.
Il socio che riceve il maggior numero di preferenze risulta essere la persona da proporre per la nomina.
In caso di risultato di parità si provvede ad una nuova votazione fino ad un numero massimo di 4 votazioni, oltre le quali risulterà designato il socio più anziano.
Il verbale del Consiglio con la proposta di nomina, unitamente a quello dell'Assemblea elettiva, deve essere inviato alla Presidenza Diocesana di A.C. tramite posta elettronica all'indirizzo segreteria@azionecattolicacosenza.it.
Il Presidente parrocchiale è nominato dal Vescovo. In attesa della nomina formale la Presidenza diocesana è garante della validità della votazione del Consiglio.

Nel caso venga designato come presidente uno tra i consiglieri parrocchiali eletti si procederà alla surroga del consigliere con il primo dei non eletti del settore di appartenenza.

ART. 29

Il Consiglio Parrocchiale, nella prima riunione presieduta dal nuovo Presidente, elegge a scrutinio segreto il responsabile dell'A.C.R. e, ove lo ritenga necessario, i Responsabili associativi del Settore Giovani e del Settore Adulti.
Nella stessa seduta, si procede all'elezione del Segretario e dell'Amministratore su proposta del Presidente Parrocchiale. L'elezione avviene a scrutinio segreto.
Tutti i membri eletti nel Consiglio parrocchiale (il Responsabile A.C.R., i Responsabili di settore, il Segretario e l'Amministratore) hanno diritto di voto nei lavori del Consiglio.
Nell'ipotesi in cui una delle predette figure coincida con un membro già eletto in qualità di consigliere adulto o giovane, non si dà luogo a surroga, fatta eccezione per il Responsabile A.C.R., per il quale la surroga è comunque disposta qualora risulti già eletto nella medesima veste di consigliere adulto o giovane.
Il Presidente Parrocchiale comunica al centro diocesano i nominativi dei responsabili eletti tramite un'e-mail all'indirizzo segreteria@azionecattolicacosenza.it.

ART. 30

Il Consiglio può cooptare, senza diritto di voto, educatori e animatori dei gruppi associativi già costituiti in parrocchia e/o una coppia di sposi aderenti all'Azione cattolica che promuovano l'attenzione alla famiglia.

ART. 31

Al termine della votazione il Presidente Parrocchiale comunica al centro diocesano i risultati dell'elezione e i nomi dei responsabili eletti e della coppia eventualmente cooptata.

Ove ritenuto, il Consiglio parrocchiale potrà aggiornarsi a nuova data per inviare alla segreteria diocesana contributi e/o proposte da inserire nella bozza del Documento Assembleare, che dovranno pervenire entro il 18 dicembre 2026 seguendo le modalità indicate dalla segreteria diocesana.

ART. 32
Per quanto non riportato nel presente regolamento si fa riferimento allo Statuto dell'Azione Cattolica, al Regolamento di attuazione nazionale ed all'Atto normativo diocesano. In quanto applicabili, agli organi dell'Associazione parrocchiale (Assemblea, Consiglio, Presidente) si applicano le norme fissate per gli organi diocesani corrispondenti (Atto normativo diocesano art. 6.7).

Approvato dal Consiglio diocesano nella seduta del 14 giugno 2026.

Daniele Attilio Zappa
Il Segretario diocesano

Nicola De Santis
Il Presidente diocesano

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Arcidiocesi Cosenza-Bisignano